

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

47/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

998/20 Accesso agli atti può essere negato, ma l'amministrazione deve fornire un valido motivo. Sentenza

di *Avv. Marco Barone*

Spesso diritto di accesso agli atti e controllo generalizzato dell'attività della PA si confondono, ma è anche vero che diverse volte l'amministrazione ricorre a generiche motivazioni, con le quali nega il diritto al lavoratore di venire a conoscenza di dati atti necessari per la salvaguardia dei propri diritti. Una interessante sentenza del 2018, la numero 03453/2018 REG.PROV.COLL interviene proprio su questi aspetti

Il fatto

La ricorrente tramite il proprio legale eccepiva in punto di fatto di avere formalizzato, l'istanza di accesso agli atti acquisita al protocollo del MIUR con la quale chiedeva una serie di atti a tutela della propria dignità e del proprio onore a norma del decreto FOIA – Freedom of Information Act – D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, attuativo dell'art. 7 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione ed in subordine ai sensi della L. 241/90 integrata e modificata dalla L.15/05 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, nonché ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. 33/13. La ricorrente si duoleva della illegittimità del diniego di accesso ai suddetti documenti amministrativi e, pertanto, ne domandava l'annullamento per i seguenti motivi in diritto: Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione). Violazione degli articoli 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 97/2016.

La normativa

“La richiesta di accesso agli atti del ricorrente è stata legittimamente presentata sia ai sensi della legge 241/1990 s.m.i. sia ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha apportato modificazioni al d.lgs. 33/2013 e quindi la risposta dell'amministrazione deve tenere conto di tali innovazioni legislative. La nuova normativa, infatti, non elimina, né rende privo di portata pratica l'accesso documentale o procedimentale, di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, che è azionabile soltanto da chi abbia un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, non consentendo la proposizione di istanze preordinate al controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il d.lgs. n. 97/2016 ha operato un'importante estensione dei confini della trasparenza, intesa oggi come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, come recita l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. Inoltre, in forza del comma 3 dello stesso articolo, le disposizioni sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 sono state espressamente qualificate come “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche”, garantito, quindi, sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., con conseguente vincolo di inderogabilità in pejus. Di conseguenza, in questo rinnovato contesto, l'ampio diritto all'informazione ed alla trasparenza dell'attività delle amministrazioni resta temperato solo dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di determinati interessi pubblici e privati (come elencati nell'art. 5-bis del d.lgs.

n. 33/2013), che diventano l'eccezione alla regola. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis”.

L'amministrazione se respinge la domanda dovrà motivarla

“In modo particolare, in questi ultimi casi relativi alla tutela di “interessi privati”, l'amministrazione non potrà respingere la domanda senza fornire un'adeguata motivazione al diniego (come invece nei casi di cui al comma 3: segreto di Stato e altri casi previsti dalla legge) ma dovrà compiere un ulteriore passaggio motivazionale, al fine di verificare se la richiesta ostensione potrebbe cagionare un pregiudizio concreto a quegli stessi interessi, che sono rilevanti ma pur sempre di natura privata”.

Deve essere l'amministrazione a provare il pregiudizio che può subire

“L'amministrazione, in tal caso, dovrà dimostrare che dall'accesso generalizzato deriva un pregiudizio concreto ossia che vi è un nesso di casualità tra l'accesso consentito e il pregiudizio. Da quanto appena rappresentato se ne desume che correttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione del MIUR ha inquadrato la richiesta anche come accesso civico e ha riconosciuto l'interesse del ricorrente ad accedere ai dati e alle informazioni richieste con l'unico limite della doverosa notifica al controinteressato della richiesta di accesso e della valutazione da parte dell'amministrazione delle eventuali controdeduzioni di segno negativo all'accesso del medesimo controinteressato, da soppesare, nei termini di casualità del pregiudizio, nel provvedimento finale quanto ad ampiezza dei dati e dei documenti da ostendere. In questi termini il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere con annullamento del provvedimento impugnato e l'ordine all'amministrazione di consentire l'accesso al ricorrente, previa notifica al controinteressato”.

[Accesso agli atti può essere negato, ma l'amministrazione deve fornire un valido motivo. Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)